

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

EMENDAMENTI



Articoli 15 - 16 e 17

VOLUME 11

10 novembre 2013

AS 1120
EMENDAMENTO
Art. 15

Stralciare l'articolo

 De Petris Uras 

STRALC. 1

A.S. 1120

Emendamento

Articolo 15

Sopprimere l'articolo.

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI

Broglia

15.1

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 15

Sostituire, l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni delle Regioni e degli enti locali e disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a:
 - a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche regionali e locali;
 - b) le società non quotate partecipate in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;
 - c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;
 - d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;
 - e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.
2. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 13.
3. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo, calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione.
4. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.
5. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4, i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei vincoli di cui ai commi 2, 3 e 4 sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato assolvimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi del comma 9.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 5.
7. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione.
8. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono l'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempienza sia accertata in anni successivi a quello della violazione.
9. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:

- a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;
- b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;
- c) procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.

10. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui al presente articolo, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-*quater* e 147-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4 per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, nell'esercizio e nell'ambito dei propri poteri societari, chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

12. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma 1 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4.

13. I soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2013 registri un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2017, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 30 settembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 6, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell'ultimo anno.

14. L'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppresso.

15. Il comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è soppresso.

16. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "5-*bis*: Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti."

17. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore delle presente legge e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.

17-*bis*. All'articolo 6, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi

"19-*bis*. A partire dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile.

19-*ter*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 19 e 19-*bis* si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi."

17-ter. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse. A tal fine, nella procedura di fallimento è sempre garantito l'esercizio provvisorio dell'impresa se richiesto dall'amministrazione titolare del servizio di pubblico interesse.

17-quater. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 1. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.».

TOMASELLI, LAI

Tomaselli

15.2

DDI 1120

Art. 15

Al comma 1, dopo le parole: "*delle regioni*" sono inserite le seguenti: "*a statuto ordinario*".

Sen. Lanièce, Sen. Palermo, Sen. Zeller, Sen. Zin, Sen. Panizza, Sen. ~~Frattoloni~~ ~~Di Pietro~~
Sen. BERGER
Berger

15.3

A.S. 1120 - EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 1, ~~dopo le parole "per le quali si presentano"~~, sopprimere la parola "congiuntamente".

Crimi, Endrizzi, Campanella, Morra

Crimi

15.4.

EMENDAMENTO AS.1120

Art.15

Al comma 1, ~~dopo~~ ~~per le quali si presentano~~, sopprimere la parola "congiuntamente".

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Lezzi

15.5

EMENDAMENTO AS.1120

Art.15

Al comma 1,-sostituire la lettera a) con la seguente: "partecipazione pubblica o possibilità di nomina in qualsiasi percentuale degli organi di governo o di vigilanza"

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI



15.6

A.S. 1120 - EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 1, lettera b), sostituire "per una quota superiore all'80 per cento", con "per una quota superiore al 50 per cento".

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Crimi, Endrizzi, Campanella, Morra

CM

15.7

EMENDAMENTO AS.1120

Art.15

- Al comma 1, lettera b), sostituire ""per una quota superiore all'80 per cento"", con ""per una quota superiore al 50 per cento""

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mangili'.

15.8

A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

inserirlo
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia”

Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 19 aggiungere in fine il seguente periodo:
“Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia.”

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
 - all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrono, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
 - all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

PUGLISI, MARCUCCI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Puglisi

15.9

AS 1120

EMENDAMENTO


Art.15

Dopo il comma 1 ^{inserirlo} aggiungere il seguente:

“1-bis. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia”

De Petris

Uras



15.10

EMENDAMENTO AS.1120

Art.15

Sopprimere il comma 2,

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Lezzi

15.11

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

Al comma 9, sopprimere le parole da "e agli enti partecipanti", fino a fine periodo.

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Zani

15.12

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

invece
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali nonché il comma 11 del presente articolo, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie. Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50% del totale del valore della produzione.”

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Broglia

15.13

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 9, sostituire le parole da “è attribuita ai soggetti di cui al comma 1” fino alla fine del periodo, con le seguenti: “è attribuita agli amministratori dei soggetti partecipati che ne rispondono secondo legge”

Uras DE PETRIS

Uras *De Petris*

15.14

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 15

Sopprimere il comma 10

Uras DE PETRIS *De Petris*
Uras

15.15

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

Sopprimere il comma 10.

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Broglia

15.16

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 10, sostituire le parole "è peggiorato di un importo pari all'eccedenza" fino alla fine del periodo con "non subisce variazioni in relazione al saldo negativo delle società partecipate"

le seguenti:

Uras DE PETRIS

Uras

De Petris

15.17

A.S. 1120

EMENDAMENTO


All'articolo 15

Al comma 10, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero per le regioni al massimo di una percentuale del 3 per cento del proprio obiettivo programmatico tenendo conto di tutti i soggetti di cui al comma 1 per le annualità necessarie a compensare l'importo eccedente al Patto.".

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



15.18

A.S. 1120

EMENDAMENTO

All'articolo 15

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "il peggioramento dell'obiettivo annuale del Patto di stabilità interno dell'Ente territoriale non può essere in ogni caso superiore al 3 per cento della consistenza dell'obiettivo medesimo."

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



15.19

A.S. 1120

Emendamento

Art. 15

Al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il peggioramento dell'obiettivo annuale del patto di stabilità interno dell'ente territoriale non può essere, in ogni caso, superiore al 5% della consistenza dell'obiettivo medesimo"

TOMASELLI

Tomaselli

15.20

EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 15

Al comma 11, alla lettera c), sostituire le parole "30 per cento" con le seguenti. "80 per cento"

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Lezzi

15.21

A.S. 1120 - EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 11, lettera c), sostituire "~~procedono alla riduzione del 30 per cento~~", con "~~procedono alla riduzione del 50 per cento~~ a partire dall'esercizio corrente"

Crimi, Endrizzi, Campanella, Morra



EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 15

Primo periodo,
Al comma 13, sostituire le parole "per due esercizi consecutivi" con le seguenti: "anche per un solo esercizio"

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA

Mangili

15.23

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

Al comma 13, al secondo periodo, sostituire la parola "partecipanti" con la parola "partecipati".

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Zanoni

15.24

EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 15

Al comma 13, aggiungere in fine ^{il} ~~le~~ ^{periodo} seguenti ~~parole~~: "Con decreto del Ministro sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono specificati l'ambito ed i criteri di individuazione necessari al fine di quantificare il danno erariale."

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Lezzi

15.25

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

Al comma 14, sostituire le parole "alle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti che segnalano" con ~~la~~ seguenti parole: "segnalando".

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Brogli


15.26

EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 15

Al comma 16 sostituire le parole "esercizio 2017" con le seguenti "esercizio 2015"

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA



A.S. 1120

Emendamento

Art.15

Al comma 16, il termine "2017" è sostituito con "2018" nonché le parole "entro il 30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre 2014".

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Zanoni

15.28

A.S. 1120

Emendamento

Art. 15

inserirlo

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di accelerare la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, che sia dovuta in attuazione di disposizioni di legge vigenti o comunque deliberata dagli enti medesimi, gli atti, le operazioni e i trasferimenti di beni posti in essere in favore degli enti locali in seguito allo scioglimento delle società suddette sono esenti da imposizione fiscale, anche relativamente alle imposte dirette in capo alle società stesse, ed assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, se previste. Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano agli atti, alle operazioni ed ai trasferimenti posti in essere negli anni d'imposta 2013 e 2014. Il trasferimento di immobili agli enti locali mediante assegnazione nell'ambito di procedura di liquidazione di società da questi partecipata, e comunque quello effettuato in seguito allo scioglimento di cui al primo capoverso, non sono soggetti ai limiti ed alle procedure previste dai commi 1-ter ed 1-quater dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. »


Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

DI GIORGI



15.29

A.S.1120

Emendamento

Art. 15

Sostituire il comma 17 con il seguente:

"17. All'articolo 18 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-bis, gli ultimi due periodi sono soppressi;
- b) dopo il comma 2-bis. è inserito il seguente:

<<2-ter. Le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui all'articolo 76 comma 7, partecipano al conseguimento dei divieti o limitazioni alle assunzioni e alle misure di contenimento delle spese del personale previste per l'amministrazione controllante. Nel caso in cui, l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'amministrazione controllante, comprendente i valori relativi alle società di cui al primo periodo, sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, l'amministrazione controllante, per il perseguimento dell'obbligo di rientro nel suddetto limite, può assoggettare le predette società, sulla base di criteri di valutazione dell'efficienza, al divieto di assunzione del personale. Dette società, adottano inoltre propri provvedimenti recanti misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze per concorrere al rientro nel suddetto limite del 50 per cento. Nel caso in cui l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti dell'amministrazione controllante comprendente i valori delle spese del personale delle società di cui al primo periodo sia inferiore al 50 per cento, le società partecipate, a condizione di non portare la predetta incidenza oltre tale soglia, possono procedere a nuove assunzioni entro il limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.>>.

BROGLIA, ZANONI

15.30

A.S.1120

Emendamento

Art. 15

Al comma 17 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, al medesimo articolo 18, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<ed a quelle operanti nei settori in cui la regolazione della tariffa è demandata ad un'Autorità indipendente>>".

BROGLIA, ZANONI

Brogli

15.31

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 17 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“e, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero””.


URAS


DE PETRIS

15.32

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

Al comma 17 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“e, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero””.

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Broglia

15.33


A.S.1120

Emendamento

Art. 15

Al comma 17 aggiungere, in fine, le seguenti parole: <<e, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: <<che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero>>".

BROGLIA, ZANONI



15.34

A.S. 1120
Emendamento
Art.15

Sopprimere il comma 19.

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Zanoni

15.35



Senato della Repubblica

AS 1120

ART. 15

Sopprimere il comma 19.

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

15.36

A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

Sopprimere il comma 19.

PUGLISI *Puglisi*

15.37

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 15

Sopprimere

Il comma 19 è ~~soppresso~~.

Uras

URAS

DP

DE PETRIS

15.38

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art.15

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

“19. Il comma 5-bis dell’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

“ 5-*bis*. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma gli enti locali, nonché le aziende speciali e le istituzioni, che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie”.


URAS DE PETRIS

15.39

A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

Al comma 19, sostituire il capoverso "5-bis" con il seguente

" 5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie."

PUGLISI

Puglisi

15.40

A.S. 1120

Emendamento

Art. 15

Al comma 19, dopo le parole: << dati di bilancio >> aggiungere le seguenti: << Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Alle stesse aziende ed istituzioni, con esclusione di quelle che gestiscono servizi socio – assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie, si applicano le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016:-- 15.000.

PIGNEDOLI

Pignedoli

15.41

EMENDAMENTO AS.1120

Art.15

espresso
Al comma 19, al ~~paragrafo~~ 5-bis, sopprimere le parole da: "Alle aziende speciali ed alle istituzioni" fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Lezzi

15.42

A.S. 1120

Emendamento

Art. 15

Al comma 19, capoverso "5-bis", sopprimere le seguenti parole: "Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014."



CALEO"

15.43

AS 1120
EMENDAMENTO

Proposizione "5bis"

Art. 15

Al comma 19 sopprimere il terzo e quarto periodo.

Conseguentemente All'articolo 18 dopo il comma 24, aggiungere il seguente: "24-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille Kg."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

Uras De Petris

15.44

A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

Al comma 19, capoverso «5-bis», sopprimere i periodi terzo e quarto.

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, i periodi terzo e quarto sono soppressi».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «<150 milioni>> con le seguenti: «<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «<2 per mille>> con le seguenti: «<2,1 per mille>>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «<20 per cento>> sono sostituite dal seguente: «<22 per cento>>;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

CALEO



15.45

A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

Al comma 19, capoverso "5-bis", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

GHEDINI RITA, MATTESINI, LO GIUDICE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI,
PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BROGLIA, ZANONI

15.46

A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

Al comma 19, capoverso "5-bis", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia e servizi culturali."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Puglisi

15.47

A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

Al comma 19, capoverso "5-bis", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie."

GHEDINI RITA, MATTESINI, LO GIUDICE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI,
PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BROGLIA, ZANONI




15.48

AS 1120
EMENDAMENTO

Art.15

copertura 3 bis
Al comma 19 aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia."

De Petris Uras



15.49

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 15

invece
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente

"19-bis. Il comma 6 dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso ."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 .

Uras
Uras De Petris *[Signature]*

15.50

A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

Dopo il comma 19 inserire il seguente: "19-bis. All' articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il comma 6 è soppresso".

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014."


CALEO

15.51

A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. «All'articolo 259, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7-bis. L'ente locale qualora, dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'art. 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma»».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:«< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:«< 21 per cento>

FAVERO, FORNARO, DEL BARBA, SUSTA

Favero

15.52

A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

Dopo il comma 19 inserire il seguente: "19-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) i dipendenti delle società pubbliche, private e miste che transitano a enti pubblici, aziende speciali o consortili per effetto di norme di leggi, di regolamento o convenzione, che attribuiscono agli stessi enti pubblici, aziende speciali o consortili le funzioni esercitate dalle citate società."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014."

Caletto
CALEO"

15.53

A.S. 1120

Emendamento

Art. 15

invarie
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

« 19-*bis*. Il presente articolo e le norme che stabiliscono, a carico degli enti locali o delle società o aziende o istituzioni partecipate da enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle forme di gestione delle farmacie comunali. I Comuni vigilano ai fini della gestione efficace, efficiente ed economica del servizio farmaceutico da parte dei soggetti di cui al primo periodo.»

PIZZETTI

Pizzetti

15.54


EMENDAMENTO

Articolo 15

Dopo il comma 19, inserire il seguente:


"19.bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo e le norme che stabiliscono, a carico degli enti locali o delle società o aziende o istituzioni partecipate da enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle forme di gestione delle farmacie comunali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio nell'esercizio precedente. I Comuni vigilano ai fini della gestione efficace, efficiente ed economica del servizio farmaceutico da parte dei soggetti di cui al primo periodo."

Sen. Gibiino



15.55

~~Divieti o limitazioni alle assunzioni di personale non si applicano alle farmacie comunali.~~



Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

Art.15

Dopo il comma 19 ^{insieme} aggiungere il seguente:


"19.bis. Il presente articolo e le norme che stabiliscono, a carico degli enti locali o delle società o aziende o istituzioni partecipate da enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle forme di gestione delle farmacie comunali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio nell'esercizio precedente. I Comuni vigilano ai fini della gestione efficace, efficiente ed economica del servizio farmaceutico da parte dei soggetti di cui al primo periodo».

MANDELLI



D'AMBROSIO LETTIERI

15.56



Relazione

Le farmacie comunali fanno parte, insieme alle farmacie private, del sistema sanitario nazionale (artt. 28 della legge n. 833/1978 nonché 8, comma 2 del d.lgs. n. 502/1992), sicché la disciplina del servizio farmaceutico rientra nella materia "tutela della salute" (tra le tante: Corte cost., 13 novembre 2009, n. 295).

Nell'ambito del sistema farmaceutico costituito a presidio della salute, le farmacie comunali rivestono peraltro un ruolo loro proprio e non sostituibile, da tempo evidenziato sia dalla giurisprudenza interna che da quella comunitaria.


Infatti, il giudice amministrativo ha ripetutamente rilevato che la caratteristica della farmacia comunale risiede nel fatto che, appartenendo ad un soggetto che è un ente pubblico e non un operatore privato, può assumersi il compito di assicurare alla collettività quelle modalità di servizio che, in quanto poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati (così da ultimo TAR Campania, Napoli, Sez. V, 1 giugno 2011, n. 2939).

La riferita peculiarità delle farmacie comunali è stata colta anche dalla Corte di giustizia europea: la sentenza della Grande Sezione 19 maggio 2009, n. C-531/06 ha ritenuto del tutto giustificata la previsione legislativa della gestione delle farmacie da parte dei Comuni perché essi, detentori di prerogative di potere pubblico, si fanno guidare dalle esigenze proprie della sanità pubblica e quindi da scopi non commerciali ma di pubblico interesse. In sostanza, la pianificazione dell'attività farmaceutica garantisce un'assistenza adeguata alle necessità della popolazione che copra tutto il territorio e tenga conto delle Regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate (Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 1 giugno 2010, nei procedimenti riuniti C-570/07 e C-571/07), zone ove peraltro, in ragione della non appetibilità economica, saranno presenti le farmacie comunali e non già quelle private.

Ciò posto, norme come quelle dell'art. 15 del disegno di legge di stabilità 2014 ed altresì come quelle che contemplano divieti o limitazioni alle assunzioni di personale da parte delle farmacie comunali sono suscettibili di rendere estremamente difficoltoso per i Comuni assicurare adeguati livelli del servizio farmaceutico proprio nelle aree più svantaggiate, ove le farmacie comunali per vocazione si collocano.

Ne consegue che le norme di cui si tratta incidono sulla corretta erogazione di un servizio essenziale previsto dall'ordinamento interno e comunitario a tutela del bene supremo della salute e, dunque, si ritiene che non dovrebbero venire applicate alla gestione delle farmacie comunali.

La norma che si chiede di introdurre non sarebbe neanche pregiudizievole per la finanza pubblica perché le aziende speciali, le società a partecipazione pubblica e le istituzioni che gestiscono farmacie comunali, ai sensi del regolamento comunitario n. 2223/96, producono beni e servizi destinati alla vendita e cioè coprono con i proventi dell'attività almeno il 50% dei costi: ne consegue che esse – in base al sistema SEC 95 – non incidono sullo stock del debito pubblico.



15.56

A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. « Gli Enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, così come previsto dall'art. 243 quater comma 7 del D.Lgs 267/2000, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs 267/2000, possono riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, qualora la situazione finanziaria dell'Ente sia migliorata per effetto dell'anticipazione concessa ed erogata dalla Cassa DD.PP. ai sensi del D.L. 35/2013, e che dimostrino un miglioramento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del G.Lgs. 267/2000, mediante una riduzione dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale 24 settembre 2009.».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:«< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:«< 21 per cento>

VERDUCCI, LUMIA



15.57

A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

Dopo il comma 19, inserire il seguente:


«19-bis. All'articolo 79 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 2 le parole: "con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento" sono sostituite con le seguenti: "con popolazione superiore a 30.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli"».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 2,000;
2015: - 2,000;
2016: - 1,000.

D'ADDA



15.58

Emendamento AS 1120

All'articolo 15, aggiungere infine i seguenti commi:

21. *Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'art.2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.*

22. *Agli oneri di cui al comma 21 si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".*

23. *All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto – legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni.*

Sen. Comaroli
Comaroli

Sen. Bitonci

Bitonci


15.59

Emendamento AS 1120

All'articolo 15, aggiungere infine i seguenti commi:

21. *Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 139,624 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.*
22. *Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".*
23. *All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 4.747.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto – legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni.*

Sen. Comaroli
Sen. Bitonci



15.60

EMENDAMENTI AS.1120

Art. 15

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. In relazione alle medesime società di cui al comma 20, gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle predette amministrazioni, devono tenere conto dei risultati aziendali e non possono essere erogate nei casi in cui il risultato di esercizio non è positivo."

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA,



15.61

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 6 è abrogato».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

CALEO



15.02

AS 1120
Emendamento
Art. 15

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

LIX 111

"5-bis. Le amministrazioni che abbiano registrato, nell'anno 2012, un rapporto inferiore al 50 per cento fra la spesa del personale e la spesa corrente al netto della spesa sanitaria e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, in via sperimentale, sottoscrivere accordi, a livello aziendale, che prevedano la destinazione anche di quote di economie realizzate sul fondo della dirigenza a favore del comparto."».

Conseguentemente,

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «< 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: «< 20,5 per cento>>;

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI,
CARDINALI, ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Fedeli

15.63

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 5 bis: Le amministrazioni che abbiano registrato, nell'anno 2012, un rapporto inferiore al 50 per cento fra la spesa del personale e la spesa corrente al netto della spesa sanitaria e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, in via sperimentale, sottoscrivere accordi, a livello aziendale, che prevedano la destinazione anche di quote di economie realizzate sul fondo della dirigenza a favore del comparto.

LLx III

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti: <<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: << 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>.

- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<20 per cento>> sono sostituite dal seguente: <<22 per cento>>;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

A.S. 1120


EMENDAMENTO

All'art. 15, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:


“21. Dal 2015 le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali che congiuntamente presentino i seguenti requisiti:

- a) dimostrino un saldo economico positivo negli ultimi 3 anni di attività;
- b) non siano affidatarie dirette di servizi pubblici locali;
- c) presentino nella loro base consortile anche soggetti pubblici diversi dagli enti locali territoriali.”

MARINELLO



75.65



Emendamento A.S. 1120


All'articolo 15, è infine aggiunto il seguente comma:

no bin

Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione di spesa pubblica, per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della Legge 12 Novembre 2011, n.183, e successive modifiche ed integrazioni e che gestiscono Aziende per l'edilizia economica e popolare, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2013, 2014 e 2015 per la gestione e il funzionamento delle Aziende medesime, nel limite dell'importo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente.

Con Decreto del Ministero dell'Interno sono definiti termini e modalità di quanto disposto

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 4, sostituire le parole "500 milioni di euro" con la parole "485"




Sen. Bisinella

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



15.66

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 15, è infine aggiunto il seguente comma:

20 bin Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione di spesa pubblica, per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della Legge 12 Novembre 2011, n.183, e successive modifiche ed integrazioni, che gestiscono in economia Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2013, 2014 e 2015 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente.

Con Decreto del Ministero dell'Interno sono definiti termini e modalità di quanto disposto

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 4, sostituire le parole "500 milioni di euro" con la parole "475"

Stucchi Sen. Stucchi
Sen. Comarok *Capuli*
Sen. Bitonci
Bitonci

15.67

Emendamento AS 1120

Aggiungere all'art. 15 il seguente comma:

20bis Al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Sen. Arrigoni

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

15.68


EMENDAMENTI AS.1120

Art.15

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. Al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7 e dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 in materia di riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi, con particolare riferimento alla riduzione dei compensi negli organi collegiali e delle indennità già determinate ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno procede all'adozione del decreto di cui al citato articolo 5, comma 7, e fino alla completa attuazione degli obblighi ivi prescritti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione."

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA



Emendamento AS 1120

All'articolo 15, aggiungere infine il seguente comma:

20 bis


All'art. 9 del d.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, primo periodo, le parole "*al concorso della regione nella*" sono sostituite dalla seguente "*all'*" e dopo le parole "presente decreto" sono inserite le seguenti "*e un'ulteriore quota riferibile al concorso della regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA relativa all'aliquota di competenza statale*";
- b) al comma 3, dopo le parole "*gettito riferibile*" sono inserite le seguenti "*all'attività di recupero fiscale commisurata a ciascuna aliquota di compartecipazione e un'ulteriore quota*" e dopo le parole "*ai predetti tributi*" sono inserite le seguenti "*rapportata all'aliquota di competenza statale,*".



Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



15.70

AS

AS 1120
EMENDAMENTO


Art. 15

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente

"20-bis. Al comma 1, dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274 dopo la lettera b), aggiungere la seguente::

“ b-bis) i dipendenti delle società pubbliche, private e miste che transitano a enti pubblici, aziende speciali o consortili per effetto di norme di leggi, di regolamento o convenzione, che attribuiscono agli stessi enti pubblici, aziende speciali o consortili le funzioni esercitate dalle citate società.”

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014


(Gian De Petris)

15.71

AS 1120

EMENDAMENTO

aggiungere
<<All'art. 15 è aggiunto il seguente comma:

"21. Il termine di trentasei mesi fissato dal co. 29 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è prorogato di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge decorsi i quali la partecipazione non ceduta cessa ad ogni effetto; entro i successivi dodici mesi la società liquida in denaro il valore di essa nell'ammontare determinato in base ai criteri stabiliti all'art. 2437 ter co. 2 del codice civile.">>

Audis Harder
(HARDER)

15.72

A.S. 1120

Emendamento

Art. 15

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente: "20-bis. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dal medesimo articolo 34, comma 21, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226."

CALEO

CaLeo

15.73

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

aggiungere
Dopo il comma 20 ~~è inserito~~ il seguente:

“20-bis. Al comma 21, dell’articolo 34 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, il termine “31 dicembre 2013” è sostituito dal seguente: “31dicembre 2014”.

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Broglia

15.74

AS 1120
Art. 15

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente: "20-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla stessa disciplina prevista per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale o per le Aziende Speciali dei Comuni che operino nei settori dei servizi socio sanitari, assistenziali, culturali ed educativi".

Conseguentemente:



- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

PUPPATO



A.S. 1120

Emendamento

Art.15

Dopo il comma 20 ^{aggiungere} ~~inserire~~ il seguente:

*"20-bis. All'articolo 6 comma 2 del dl 78/2010, a fine comma è inserito il seguente periodo:
"ed alle aziende speciali che gestiscono le farmacie comunali. Nel caso di aziende speciali
c.d. multiservizi, la deroga di cui al periodo precedente, si applica se il fatturato derivante
dal servizio farmaceutico e para-farmaceutico risulta superiore al 50% del totale del
valore della produzione."*

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Broalip

15.76

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

aggiungere
Dopo il comma 20 ~~inserire~~ il seguente:

"20-bis. All'articolo 4, al comma 1 del decreto legge 95/2012, convertito in legge 135/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "da prestazione di servizi" inserire le seguenti parole: "affidati senza gara";
- b) sostituire le parole "di pubbliche amministrazioni" con le seguenti: "delle pubbliche amministrazioni controllanti";
- c) dopo la parola "superiori al 90 per cento" inserire le seguenti parole: "che non rispettano i requisiti comunitari per tale affidamento diretto";

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Zanoni

15.77

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

aggiungere

Dopo il comma 20 ~~è inserito~~ il seguente ~~comma~~:

"20-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del dl 95/2012 s.m.i., al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" sono inserite le seguenti parole: "alle società costituite ai sensi dell'articolo 13 del dl 223/2006, convertito in legge 248/2006 s.m.i., a capitale totalmente pubblico che rispettano i requisiti comunitari dell'in house providing".

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Broglia

15.78

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

aggiungere
Dopo il comma 20 ~~è inserito~~ il seguente:

"20-bis. Al comma 3-sexies dell'articolo 4 del dl 95/2012 s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti parole: "il 30 giugno 2014";*
- b) al secondo periodo, la parola "esclusivamente" è sostituita con la seguente "prioritariamente" nonché le parole "all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 49 bis del Decreto legge 21/06/2013 n. 69, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"*
- c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In tal caso le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione."*

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Zanoni

15.79

Emendamento



A.S.1120

Articolo 15

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, ^{n. 95,} convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sopprimere il comma 4 e 5.

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



15.80

Emendamento

A.S.1120

Articolo 15

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2012^{n. 95,} convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135_o sono apportate le seguenti modificazioni: *all'articolo 4*

a) al comma 4 dopo le parole “*di cui due*” inserire le parole “*ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo*”

b) al comma 5 dopo le parole “*la composizione dovrà assicurare*” inserire le seguenti parole: “*ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo*” e dopo le parole: “*La disposizione del presente comma*” aggiungere le seguenti: “*, anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione*”.

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci

Comaroli

Bitonci

15.81

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

aggiunto
Dopo il comma 20 è ~~in~~serito il seguente:

"20-bis. All'articolo 9 del dl 95/2012 s.m.i., al comma 6, le parole "funzioni fondamentali e" sono soppresse nonché, a fine comma è aggiunto il seguente periodo: "E' sempre ammessa la costituzione di aziende speciali per la gestione delle farmacie nonché di enti, organismi ed agenzie di gestione dei servizi di cui al comma 1 bis e di organismi privi di personalità giuridica".

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Broglia

15.82

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

aggiunge
Dopo il comma 20 ~~è inserito~~ il seguente comma:
"20-bis. All'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, al comma 10, il secondo periodo è
abrogato."

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Zanoni

15.83

EMENDAMENTO

Art. 15

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

"20-bis. Le risorse destinate agli enti locali per finanziamento del servizio idrico integrato, anche per il tramite di società partecipate dagli enti stessi e delegate a tale funzione, non rientrano nei calcoli previsti dal patto di stabilità interno disciplinato dalla presente legge."

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella A

CONTE

Conte

MARINI

Marini

ZICCOLI *inf. 2000*

DAMATOR *2000 2000*

[Signature]

(ZAKOSTIN)

BONFRISIO

Bonfrisco

15.84



A.S. 1120

Emendamento

Art.15

aggiungere
Dopo il comma 20 è inserito il seguente:

“20-bis. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara una tantum, come riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/R/GAS dell'11/10/2012 e 230/2013/R/GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al Capoluogo di Provincia, negli altri casi e verrà rimborsata dal concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio.

Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e/o della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell'ambito di attuazione del comma 2, dell'articolo 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.226 del 12 novembre 2011.

Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali.”

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Brogli

15.85

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

aggiungere
Dopo il comma 20 ~~è inserito~~ il seguente:
"20-bis. Alle somme di cui all'articolo 8 comma 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 è aggiunta la relativa
quota di ammortamento annuale che l'Autorità riconosce ai fini tariffari."

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Zanoni

15.86

A.S. 1120

Emendamento

Art.15

aggiungere
Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:
"20-bis. Le somme di cui all'articolo 8 comma 4 e conseguentemente all'articolo 13 comma 1 lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10%."

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Broglia

15.87

A.S. 1120

Emendamento

Art. 15

aggiungere
Dopo il comma 20 è inserito il seguente:

“20-bis. In relazione alle nuove gare d’ambito per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, può inserire nel bando o nella lettera d’invito, quale condizione migliorativa dell’offerta economica, il versamento da parte del soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo una tantum fino al 25% della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro.

Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali.”

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Zanoni

15.88



AS 1120

ART. 15

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano alle società delle stazioni sciistiche che gestiscono impianti di risalita, piste da discesa o da sci di fondo ad alta vocazione sociale e di interesse strategico per l'economia locale o di complementarietà per il richiamo turistico delle stazioni stesse.»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

15.89

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 15

inserirlo

Dopo l'articolo 15 ~~aggiungere~~ il seguente:

"Art. 15-bis
(Blocco trasferimenti società partecipate)

All'articolo 6, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:

"19-bis. A partire dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile.

19-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 19 e 19-bis si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi.".

Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse. A tal fine, nella procedura di fallimento è sempre garantito l'esercizio provvisorio dell'impresa se richiesto dall'amministrazione titolare del servizio di pubblico interesse.».

L. Marino, Lanzillotta

Marino
Lanzillotta

15.0.1

AS 1120

EMENDAMENTO

Art.15

Dopo l'articolo 15 ^{inserirlo} ~~è inserito~~ il seguente:

Art. 15-bis

(Piani di razionalizzazione delle società)

1. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare uno o più piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro enti strumentali, anche attraverso l'estinzione o l'alienazione delle partecipazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento. Detti piani indicano la spesa sostenuta in relazione agli affidamenti in essere e il complessivo obiettivo di risparmio strutturale da conseguire a regime, in termini fisici e finanziari, e sono corredati del parere dei competenti organi di controllo, espresso secondo i rispettivi ordinamenti. I piani devono altresì stabilire i termini e le modalità di riacquisizione delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione pubblica interessata, la determinazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale a regime presso l'amministrazione stessa, ad essi correlati, nonché le modalità di copertura del medesimo fabbisogno organico. Le parole "1 luglio 2014" di cui al comma 2 dell'art.4 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014"

2. Nelle more dell'attuazione dei piani di cui al comma 1, si applicano i contratti di affidamento già in essere, i quali possono essere prorogati sino al passaggio delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione precedente, anche in deroga ai termini di cui comma 2 dell'art.4 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135. L'amministrazione medesima impartisce indirizzi e direttive alle società interessate, fissando apposito termine, affinché le stesse procedano, preliminarmente all'adozione dei piani di cui al comma 1, all'attuazione delle misure di

razionalizzazione degli organici esistenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e seguenti, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.

3. Sino al 31 dicembre 2015, al personale delle società di cui al comma 1, interessato dai piani di razionalizzazione, si applicano, ai fini della maturazione del requisito di pensionamento per limiti di età, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, penultimo periodo, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e fermo restando il divieto prescritto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche procedenti possono coprire a tempo indeterminato le posizioni di lavoro afferenti agli organici propri delle funzioni e dei servizi oggetto di riacquisizione, quali determinati nei relativi piani e nell'ambito dei relativi obiettivi complessivi di risparmio, mediante procedure concorsuali riservate al personale delle società interessate, ove già impiegato nell'ambito delle funzioni e dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In relazione al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti nei piani di razionalizzazione, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica quanto previsto dal suddetto articolo 76, comma 7, secondo periodo e seguenti.

5. Fermo restando il limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, la spesa annuale corrispondente al fabbisogno organico di cui al comma 1, ultimo periodo, è esclusa, nell'anno in cui le assunzioni sono effettuate, dal computo dei limiti di spesa previsti dall'articolo unico, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni. Con decorrenza dalla successiva annualità, la spesa corrispondente a tali nuove assunzioni si cumula a quella calcolata, per la precedente annualità, ai sensi delle medesime disposizioni e concorre alla determinazione, a regime, del nuovo limite di spesa complessiva dell'amministrazione interessata.

6. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei principi evincibili dal comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui il piano trova



definitiva attuazione, una quota non superiore al 50% dei posti da bandire al personale delle società o degli enti di cui al comma 1, il quale, anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

7. Al personale delle società di cui al comma 1 che, ad esito dell'attuazione del piano di cui al comma stesso e anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti eccedentario può accedere alle misure di ammortizzazione sociale in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Ove il piano di dismissione di affidamenti di cui al comma 1 non comporti l'estinzione o l'alienazione della società, si procede, ad esito dell'attuazione dello stesso e secondo criteri predeterminati nell'ambito del piano medesimo, alla ridefinizione del contratto di servizio e alla contestuale riduzione delle risorse stanziare dalla società medesima ai fini della corresponsione, al proprio personale, dei trattamenti retributivi accessori, in relazione alla residua quota di organico impiegata sulle funzioni e sui servizi non fatti oggetto di riacquisizione da parte dell'amministrazione precedente.

9. Al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni che adottano i piani di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Al medesimo personale si applica, sino al 31 dicembre 2015, quanto prescritto dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Le amministrazioni di cui al primo periodo non possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche e integrazioni.

10. Ai piani adottati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.


De Petris Uras


15.0.2



AS 1120

ART. 16

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 80 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 80 - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale e tributi locali.

1-bis. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i tributi locali e la modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni, anche in deroga alla disciplina statale.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

1-quater. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo è esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

16.1

A.S. 1120

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. L'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:<< "Articolo 10 - 1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,:

- a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
- b) modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, fino ad azzerarle, entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale ed europea".>>

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Lai

16.2

A.S. 1120

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. Il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con la Regione Autonoma della Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto Speciale della Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge n.42 del 2009 e al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n.118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 296 del 2006.

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Lai

16.3

A.S. 1120

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dall'anno 2014, sentita la Regione Sardegna, si provvede al trasferimento delle competenze relative alla finanza locale alla Regione Autonoma della Sardegna, che, conseguentemente, provvede alle finalità di cui all'articolo 24 della legge 28-dicembre 2001 n.488 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dallo Statuto Speciale e dalle relative norme di attuazione e con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio-2009, numero 42. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna le modifiche da apportare ai rapporti finanziari tra Stato e Regione, anche relative al patto di stabilità interno della Regione Sardegna.

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

lai

16.4



Apportare le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "... e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è consentito:

a) perfezionare, con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'art. 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere, con le medesime finalità indicate al punto a), alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis verificata e validata secondo quanto previsto dal comma 7. Questa informativa è allegata al contratto quale parte integrante del medesimo."

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 3 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti di cui al comma 3 tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche ed alla validazione di cui al comma 7 per quanto compatibili."

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis e degli allegati al contratto."

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I contratti di cui al comma 3 stipulati dagli enti di cui al comma 2 privi dell'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis verificata e validata secondo quanto previsto dal comma 7 o dell'attestazione di cui al comma 4, sono nulli. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente."

f) il comma 6 è abrogato.

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli enti di cui al comma 2 sottopongono a verifiche quantitative preliminari l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti di cui al comma 3. Tali verifiche sono soggette alla validazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che a tale fine si avvale delle competenti unità di analisi della Consob."

~~h) il comma 8 è sostituito dal seguente:~~

"8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo relativamente ai contratti di cui al comma 3 una nota informativa che evidenzia le informazioni di cui al comma 3-bis.

i) al comma 10 le parole "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge".

Sen. Anna Bonaiuto

Sen. Cerzoni

Sen. Nico - Sen. Mandelli

34

Emendamenti al Disegno di Legge di Stabilità 2014 (A.S. 1120)

Art. 16

16.6

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "... e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo."

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 3 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche."

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento."

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell’attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’ente.”

f) il comma 6 è abrogato.

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. L’informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell’alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob.”

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob.”

i) al comma 10 le parole “del regolamento di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “della presente legge”.

BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI,
BERTOROTTA



16.6

2/2

EMENDAMENTO

AS 1120

Articolo 16

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.113, resta fermo per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali il divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo 62.»

Lanzillotta

Lanzillotta MARINO *Lanzillotta*


16.7

A.S. 1120

Art. 16

Al comma 2, sopprimere la lettera c)

MARINO Mauro Maria

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Mauro'.

16.8

EMENDAMENTI AS.1120

Art.16

Al comma 2, lettera c), al paragrafo 3-bis, sopprimere le lettere b) e d)

MOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Molinar

16.9

A.S. 1120

Art. 16

Al comma 2, la lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere la lettera d).

MARINO Mauro Maria



16.10

A.S. 1120
Emendamento
Art. 16

Al comma 2, lettera c) capoverso "3-ter" dopo le parole "di riferimento del relativo saldo." sono aggiunte in fine le seguenti:

"Non sono applicabili, a meno di una differente volontà degli enti di cui al comma 2, clausole contrattuali che prevedono l'estinzione anticipata in caso di riduzione del rating dell'ente al di sotto di una soglia minima definita tra le parti, qualora la riduzione stessa faccia seguito ad una riduzione del rating della Repubblica italiana e sia conseguenza dell'applicazione di un meccanismo automatico stabilito dalle Agenzie di rating di allineamento del rating dell'ente con quello della Repubblica, e non di una specifica e autonoma analisi condotta dalle Agenzie stesse. In caso di riduzione del rating al di sotto del livello minimo stabilito tra le parti come conseguenza di una riduzione del rating della Repubblica, in sostituzione di eventuali clausole che prevedono l'estinzione anticipata, è data facoltà alla controparte di richiedere, con obbligo di accettazione da parte dell'Ente la costituzione presso la Tesoreria dell'ente di una garanzia a proprio favore, per un importo non superiore al mark to market dell'operazione."

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>"

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

ZANONI, MARINO MAURO MARIA, BROGLIA



16.11

Capoverano
B. F. U. M. T. A. R.

Art. 16

(ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Al comma 2 , lettera c) dopo le parole "di riferimento del relativo saldo." sono aggiunte le seguenti: "Non sono applicabili, a meno di una differente volontà degli enti di cui al comma 2, clausole contrattuali che prevedono l'estinzione anticipata in caso di riduzione del rating dell'ente al di sotto di una soglia minima definita tra le parti, qualora la riduzione stessa faccia seguito ad una riduzione del rating della Repubblica italiana e sia conseguenza dell'applicazione di un meccanismo automatico stabilito dalle Agenzie di rating di allineamento del rating dell'ente con quello della Repubblica, e non di una specifica e autonoma analisi condotta dalle Agenzie stesse. In caso di riduzione del rating al di sotto del livello minimo stabilito tra le parti come conseguenza di una riduzione del rating della Repubblica, in sostituzione di eventuali clausole che prevedono l'estinzione anticipata, è data facoltà alla controparte di richiedere, con obbligo di accettazione da parte dell'Ente la costituzione presso la Tesoreria dell'ente di una garanzia a proprio favore, per un importo non superiore al mark to market dell'operazione.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bellot *Bellot*
Sen. Bisinella *Bisinella*
Sen. Comaroli *Comaroli*
Sen. Bitonci *Bitonci*

16.12

capoverbo 3 quarter

Art. 16.

Al comma 2 , lettera c) dopo le parole "di riferimento del relativo saldo." sono aggiunte le seguenti: "Non sono applicabili, a meno di una differente volontà degli enti di cui al comma 2, clausole contrattuali che prevedono l' estinzione anticipata in caso di riduzione del rating dell' ente al di sotto di una soglia minima definita tra le parti, qualora la riduzione stessa faccia seguito ad una riduzione del rating della Repubblica italiana e sia conseguenza dell' applicazione di un meccanismo automatico stabilito dalle Agenzie di rating di allineamento del rating dell' ente con quello della Repubblica, e non di una specifica e autonoma analisi condotta dalle Agenzie stesse. In caso di riduzione del rating al di sotto del livello minimo stabilito tra le parti come conseguenza di una riduzione del rating della Repubblica, in sostituzione di eventuali clausole che prevedono l' estinzione anticipata, è data facoltà alla controparte di richiedere, con obbligo di accettazione da parte dell' Ente la costituzione presso la Tesoreria dell' ente di una garanzia a proprio favore, per un importo non superiore al mark to market dell' operazione.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

Alcuni contratti in strumenti finanziari derivati comprendono clausole finalizzate a ridurre il rischio di controparte, nel caso in cui in fase di esecuzione del contratto una delle due parti veda ridurre il proprio rating al di sotto di soglie minime, in genere pari ad un livello definito "investment grade", che assume diversi valori nelle scale applicate dalle Agenzie di rating.

L' inserimento di tale clausola nei contratti, negli anni scorsi precedenti alla recessione economica, aveva lo scopo principale di proteggere gli enti locali rispetto ad eventuali situazioni di difficoltà economica - finanziaria - patrimoniale dell' Istituto bancario con il quale era stata stipulata l' operazione, mentre le probabilità che tale evento si verificasse in capo all' amministrazione erano considerate - allora - molto ridotte.

L'estinzione anticipata del contratto comporta la regolazione tra le parti di un valore approssimativamente pari al Mark to Market alla data di estinzione. Tale somma può assumere valori di rilevante entità, in relazione alle caratteristiche dei derivati, della loro durata e dell'andamento delle curve dei tassi.

La scelta della controparte di chiudere il contratto potrebbe quindi avere un impatto tale compromettere gli equilibri finanziari del bilancio di un ente, che in realtà si trova nelle condizioni di affrontare il pagamento delle rate di ammortamento annuali derivanti dagli swap in questione

*16.13**1/2**Pa*

EMENDAMENTO AS 1120

~~Per tale ragione, si ritiene non coerente con la finalità perseguita dai contratti l'esercizio automatico di tale facoltà, nel caso in cui il downgrading del rating sia determinato da meccanismi che legano - secondo le convenzioni delle Agenzie di rating - il rating sovrano con quello di enti "subordinati", senza che le Agenzie stesse attestino un concreto e immediato peggioramento delle condizioni economico-finanziarie degli enti stessi, tale da prefigurare una loro impossibilità nel far fronte al pagamento dei flussi finanziari in futuro. D'altro canto si permette agli istituti finanziari di ridurre comunque l'esposizione al rischio di controparte che deriverebbe dalla riduzione del rating degli enti locali, mediante la costituzione a loro favore di una garanzia (cash, titoli) da costituirsi presso la Tesoreria provinciale.~~

16.13


AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 16

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 3-quater, aggiungere il seguente:

3-quinquies. Dal divieto di cui al comma 3 è comunque esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione qualora l'esecuzione di tali contratti abbia generato o generi una perdita rilevante per l'ente e la rinegoziazione abbia l'effetto di ridurre tale perdita.



Anna Bonaiuto
Sen. Anna Bonaiuto

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDRILLI

16.14

A.S. 1120
Emendamento
Art. 16

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente

"4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettaglio dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite dalla controparte, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento."»


Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:«< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:«< 22 per cento>»"

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

ZANONI, MARINO MAURO MARIA, BROGLIA



16.15

Art. 16

Al comma 2, riformulare la lettera d), modificando il comma 4 nel modo seguente:

"4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettaglio dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite dalla controparte, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento."

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

Si ritiene che l'attestazione in merito alla piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del contratto debba essere contro bilanciata da idonee comunicazioni in merito alle determinazioni quantitative, economiche e di pricing effettuate dall'Istituto finanziario controparte nell'operazione, al quale si richiede di predisporre una informativa finalizzata a garantire la piena trasparenza delle clausole contrattuali. Solo dopo l'esame di tale documentazione, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione può procedere alle attestazioni necessarie alla stipula del contratto o delle sue modifiche / integrazioni.

Art. 16

(ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Al comma 2, riformulare la lettera d) nel modo seguente:

“4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettaglio dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite dalla controparte, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento


Sen. Calderoli




Sen. Bellot



Sen. Bisinella



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



16.17

A.S. 1120

Emendamento

Art.16

Al comma 2, lettera d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4bis. L’attestazione di cui al comma precedente può essere resa solo in presenza di un prospetto informativo prodotto dalla controparte finanziaria che descriva la convenienza economica del prodotto finanziario venduto, espressa in termini di scenari probabilistici secondo le metodologie elaborate dalla CONSOB.”

“4ter. Nei casi previsti dai commi 3bis, lettera a) e c), 3ter e 3quater, il prospetto informativo di cui al comma precedente deve essere prodotto con riferimento alla data di stipula del contratto originario e gli eventuali guadagni già incorporati dalle parti alla data di revisione o estinzione del contratto devono essere conteggiati tra i fattori di concambio pattuiti a tale data, ivi compresi eventuali regolazioni per cassa.”

“4quater. Nei casi previsti dai commi 3bis, 3ter e 3quater, l’assenza del prospetto informativo di cui al comma 4bis determina la nullità del contratto.”

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Brogli

16.18

A.S. 1120
Emendamento
Art. 16

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) "5. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, gli enti di cui al comma 2 possono conferire mandato al Ministero dell'Economia e delle Finanze di valutare l'economicità delle operazioni in strumenti finanziari derivati in oggetto. Gli stessi enti hanno inoltre facoltà di incaricare il Ministero dell'Economia e delle Finanze di definire con la controparte contrattuale dell'Ente le modificazioni e le integrazioni contrattuali conseguenti."»


Conseguentemente,

all'articolo 18 , dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:«< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:«< 22 per cento>»

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

ZANONI, MARINO MAURO MARIA, BROGLIA



16.19

Art. 16

(ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) "5. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, gli enti di cui al comma 2 possono conferire mandato al Ministero dell'Economia e delle Finanze di valutare l'economicità delle operazioni in strumenti finanziari derivati in oggetto. Gli stessi enti hanno inoltre facoltà di incaricare il Ministero dell'Economia e delle Finanze di definire con la controparte contrattuale dell'Ente le modificazione e le integrazioni contrattuali conseguenti.


Sen. Calderoli




Sen. Bellot



Sen. Bisinella



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



16.20

Art. 16

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) "5. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, gli enti di cui al comma 2 possono conferire mandato al Ministero dell'Economia e delle Finanze di valutare l'economicità delle operazioni in strumenti finanziari derivati in oggetto. Gli stessi enti hanno inoltre facoltà di incaricare il Ministero dell'Economia e delle Finanze di definire con la controparte contrattuale dell'Ente le modificazioni e le integrazioni contrattuali conseguenti.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

16.21

Relazione

Si inserisce la facoltà a favore degli enti locali di ricorrere alla competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze per valutare il corretto valore economico del nuovo contratto o del valore attribuito dagli Istituti finanziari alle diverse fattispecie previste dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Inoltre si prospetta la possibilità di richiedere allo stesso Ministero di definire le modifiche e le integrazioni contrattuali che ne conseguono. Si riconosce pertanto al MEF un ruolo di supporto agli enti - anche con riferimento a quelli di minori dimensioni - che hanno meno peso contrattuale e che non dispongono di competenze specifiche nella materia. Inoltre, potendo rappresentare più enti, il MEF disporrebbe nei confronti degli Istituti finanziari maggiore forza contrattuale.

AS 1120

Emendamento

Art. 16

Al comma 2, lett e), dopo la parola "stipulato" inserire le seguenti: "dopo l'entrata in vigore della presente legge".

TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI,
ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli


16.22

Proposta di emendamento

Art. 16 (Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Al comma 2, lett e), dopo la parola "stipulato" inserire le seguenti: *"dopo l'entrata in vigore della presente legge"*.

CERONI



16.23

A.S. 1120

Emendamento
Art. 16

Al comma 2, lettera e), al paragrafo 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente :
"La nullità può essere fatta valere non solo dall'ente ma da ogni singolo cittadino residente sia o meno costituitosi in associazione."

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

Molinar

16.24

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'indennizzo da corrispondere alla Cassa depositi e Prestiti Spa per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti contratti dagli enti locali non può essere superiore al 2 per cento del debito residuo".

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.


b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 16


Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:


“2-bis. Il termine previsto dall’art. 34, comma 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge. 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l’Ente di Governo dell’ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall’art. 34, comma 21 del decreto legge. n. 179 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge. 17 dicembre 2012 n. 221 il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. La disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas, fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo, come previsto dalla legge 23 luglio 2009, n.99 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226.”.

BRUNI



16.26



76 


EMENDAMENTO

ART. 16

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 5 marzo 1957, n.104 è
soppresso."

CALIENDO



16.27

A.S. 1120

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ultimo periodo è
soppresso.

BROGLIA, VACCARI

Broglia

16.28

A.S. 1120

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:


2-bis. All'articolo 1, comma 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "l'anno 2013" sono sostituite dalle parole "gli anni 2013 e 2014" e dopo le parole "di parte corrente" sono aggiunte le parole "e in conto capitale".

2-ter. L'articolo 1, comma 8 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 40.000;
2015: - 40.000;
2016: - 40.000.

SANGALLI, GUERRIERI, LAI



16.29

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. All'articolo 46, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123," sono inserite le seguenti: "nonché ai Comuni capoluogo di Provincia della Regione Lombardia."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti: << 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

MIRABELLI, PIZZETTI, D'ADDA, DEL BARBA, CORSINI, DE BIASI

Mirabelli

16.30

A.S. 1120

Emendamento

Art. 16


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 62, comma 2 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente "cinquanta".

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 40.000;
2015: - 40.000;
2016: - 40.000.

SANGALLI, GUERRIERI, LAI



16.31

A.S. 1120

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 11 è soppresso.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

DE MONTE

De Monte

16.32

A.S. 1120

Emendamento

Art.16

Dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:

“2 bis. All’art. 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, il termine di cui all’art. 31 ter, lettera b), è differito al 1° gennaio 2015.”

CALEO, ZANONI, BROGLIA, CUOMO

Caleo

16.33

A.S. 1120

Emendamento


Art. 16

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. All'articolo 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., dopo il comma 12 quater, è aggiunto il seguente:

" 12-quinquies. Gli Enti di cui al comma 12-bis possono avviare contratti sperimentali con oggetto la verifica della funzionalità, sulle strade di propria competenza, dell'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni, nei limiti prescritti dal precedente comma 6 bis. I contratti potranno avere durata massima di mesi 12 ed essere avviati a condizione di saldo positivo per gli enti appaltanti, ovvero senza oneri a fine contratto per gli enti stessi. I contratti possono essere sottoscritti esclusivamente con Società iscritte all'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997 a tutela degli Enti appaltanti. Ciascun Ente appaltante trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'Interno, entro il 150° giorno dal termine del contratto sperimentale, una relazione in cui sono indicati l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza e i risultati operativi della sperimentazione, evidenziando in particolare i risultati sulla incidentalità nei tratti sperimentali e l'impatto organizzativo sull'Ente del servizio appaltato".

ZANONI



16.34

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni sono applicate per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

BROGLIA, ZANONI



16.35

A.S. 1120

Emendamento

Art.16

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è infine aggiunto il seguente periodo: "La notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche via telematica, dai comuni e unioni di comuni. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile".

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO




16.36

Art. 16.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione e' completata entro i sei mesi successivi. Sono da ritenere sempre ammissibili i titoli di spesa saldati oltre i sei mesi dalla data di chiusura dell' investimento a condizione che non vengano superati i dodici mesi dalla data di chiusura dell' investimento stesso."

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO



16.37

A.S. 1120

Emendamento

Art.16

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Zanoni

16.38

A.S. 1120

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Le risorse già assegnate e destinate, anche attraverso la contrazione di mutui, a far fronte al fabbisogno finanziario derivante dall'attuazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, sono sottratte ai vincoli derivanti dal patto di stabilità sia in termini di impegno e sia in termini di spesa. "

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014:-4.000

2015:-4.000

2016: - 4.000

SPOSETTI
VERDUCCI



16.39

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 16

Dopo il comma 2, INSERIRE
All'articolo 16 ~~è aggiunto~~ il seguente ~~comma~~:

3. La Cassa Depositi e Prestiti si rende disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi alle Regioni, attualmente in ammortamento a tasso d'interesse fisso o variabile, allo scopo di favorire sia l'allungamento della vita del debito residuo e il suo consolidamento, che la sostenibilità del debito in termini di solvibilità e di liquidità. I prestiti originari rinegoziabili sono intestati alle Regioni, con coincidenza tra soggetto pagatore e soggetto mutuatario, con scadenza non antecedente ai tre esercizi successivi, non concessi in base a leggi speciali e con un residuo debito da ammortizzare pari o superiore ad un importo da definire con circolare della Cassa Depositi e Prestiti, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

CHIAVAROLI - MANDELLI

Chiavaroli Mandelli

16.40



A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 16

Dopo il comma 2, INSERIRE
All'articolo 16, ~~aggiungere il seguente comma:~~

2 bis
"2. All'articolo 62, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "trenta" è sostituita dalla parola: "cinquanta"."

CHIAVAROLI - MANDELLI

16.41



A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art 16

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

<<Art 16-bis

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135 inserire il seguente comma: <<<<6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti >>

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 40.000;
2015: - 40.000;
2016: - 40.000.

CANTINI

Cantini

16.0.1

EMENDAMENTO


Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

ART.16-bis

(Liquidazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche partecipate dagli enti locali)

1. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2013, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto – legge 6 luglio 2012, n°95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n°135 sono poste in liquidazione.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle società partecipate dai comuni con una popolazione complessiva, inferiore o superiore a 30 mila abitanti.
3. Sotto fatte salve le disposizioni di cui alle lettere a)b) e c), del comma 32 dell'articolo del decreto – legge 31 maggio 2010 n°78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n°122 e successive modificazioni.
4. Entro il 31 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un Commissario ad acta, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società di cui al comma 1, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Entro centottantaggiorni il Commissario ad acta, avvalendosi anche di sub commissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predisponde ogni intervento per la liquidazione ed il scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1.
6. I termini di cui al comma 5 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario ad acta.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, entro novanta giorni successivi alla conclusione delle procedure di liquidazione, si provvede alla definizione dei rapporti di lavoro esistenti presso le società di cui al comma 1.

16.0.2



Sen. Anna Bonaiuto
 SEN. CERONI
 SEN. MICO
 SEN. MANZELLI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

"Art.16-bis.

1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

<<All' articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;">>.

2 Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3 All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196.

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN

16.0.3

EMENDAMENTO

DDL 1120

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

"Art.16-bis.


1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:

<<All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.">>

2 Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3 All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196.

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN



16.0.4

EMENDAMENTO

DDL 1120

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:


"Art.16-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

<<All' articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;»>>.

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN




16.0.5

Dopo l'articolo 16
aggiungere il
seguente:
16 bis

Emendamento aggiuntivo all' art. 16

1. Il territorio della Regione siciliana è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca interclusa dal mare territoriale circostante; i punti di entrata e di uscita sono individuati nei porti ed aeroporti della Sicilia. La zona franca della Sicilia è disciplinata dalle leggi fiscali dello Stato italiano e dell'Unione europea che si applicano ai territori extradoganali di Livigno, Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, nonché a quelli di Gorizia, Savogna d'Isonzo e della Regione a Statuto speciale Valle d'Aosta.

Scadenza nuovo Configurazione >>



16.0.6

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 17

Sopprimere i comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6


Conseguentemente all'articolo 10 dopo il comma 35 aggiungere il seguente: 35- bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 700 milioni a decorrere dal 2014"

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7.bis All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"

Uras De Petris

17.1



Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,2 per mille >>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Astorre

17.2

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ABROGAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI SUPERIORI A
15 MILA EURO


Al ~~articolo 17~~, ^Ssopprimere il comma 1.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 460 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

RELAZIONE TECNICA

L'abrogazione della norma determina un aumento del saldo netto da finanziare a decorrere dal 2014 per 460 milioni di euro.

CERONI



17.3

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 17

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.



Elisabetta Alberti Casellati
Sen. Elisabetta Alberti Casellati

SEN. CENAM

SEN. MILO

SEN. BONFUR

SEN. FIANDELLI

17.4

AS 1120
EMENDAMENTO

ART. 17

All'articolo ~~17~~, ^S sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 460 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. Corroni
Sen. Mico
Sen. MANDERCI

17.5

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 17

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

"A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 100.000 euro annui, hanno l'obbligo di allegare, in formato elettronico i documenti attestanti la formazione dei crediti in compensazione. Sono esclusi da tale obbligo i contribuenti per i quali è previsto l'organo di controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del codice civile come modificato dall'art. 37 D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 ."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Uras
John De Petri

17.6

A.S. 1120

Emendamento

Art. 17

Al comma 1, sostituire le parole: << 15.000 euro annui >> con le seguenti: << 30.000 euro annui >> e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: << I contribuenti, che ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 utilizzano in compensazione i crediti relativi all'imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi compresi tra 15.000 euro e 30.000 euro annui, hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.>>

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,5 per mille >>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

FORNARO, ROSSI Gianluca, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Fornaro

17.7

EMENDAMENTI AS.1120

ART. 17

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte senza aggravio di oneri a carico dei contribuenti."

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI

Molinar

17.8

All'articolo 17, al comma 1, aggiungere, infine, i seguenti periodi: "Nell'art. 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 600, aggiungere alla fine il seguente comma:" Negli atti di esercizio dei poteri di cui al presente articolo l'amministrazione finanziaria indica, a pena di nullità, il debito di imposta presunto o constatato per il quale si procede. L'amministrazione finanziaria in ogni caso non può esercitare i poteri di cui al presente articolo se la documentazione attestante il regolare adempimento degli obblighi tributari è già in suo possesso."

Sen. Verducci



17.9

AS 1120

Emendamento

Articolo 17

in fine

Dopo il comma 1, ~~aggiungere~~ i seguenti:

1-bis. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

- a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
- b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 1-bis del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

- a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
- b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

1-quater. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate assicurano l'attuazione delle misure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo in collaborazione con comuni che possono, a tal fine, avvalersi dei dati contenuti nel registro di anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130 del Codice Civile.

1-quinquies. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i commi 8, 9 e 10 sono abrogati.

ROSSI, Gianluca, SANGALLI, GUERRIERI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, BROGLIA

Rossi

17.10

EMENDAMENTI AS. 1120
Art.17

Al comma 2 sostituire le parole "sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, di" con le seguenti: " con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria, " , nonchè, al comma 3, sostituire le parole da:" siano adottati" fino a:"27 luglio 2000, n.212", con le seguenti "sia adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2,"

Conseguentemente, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA



17.11

EMENDAMENTI AS.1120

ART. 17

Inserire
Al comma 2, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,"
~~aggiungere~~ le seguenti: "con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente
e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o
socialmente svantaggiate, "

MOENARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI

Moenari

17.12

EMENDAMENTI AS.1120

ART. 17

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: " Non possono in ogni caso subire riduzioni le detrazioni vigenti a favore dei soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti."

VACCIANO, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, MANGILI



17.13

Art. 17

AL

sostituito

con la

All'articolo 17, comma 3, le parole da: "la misura della detrazione" fino alla fine del comma sono ~~sostituite dalle seguenti~~: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 1° marzo 2014, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di funzionamento delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro. Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione "Ricerca e innovazione", nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015."



Bonfrisco
Sen. Anna Bonfrisco

SEN. BANDA

SEN. MILI

SEN. MAMBELLI

SEN. CERCHI

SEN. REPETTI

17.14

EMENDAMENTO

Seguono

Art. 17.

~~Info~~

Al comma 3 dell'art. 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In tali casi l'importo dei premi di assicurazione di cui alla lettera f) del citato articolo 15, comma 1, come ridotti per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è proporzionalmente rideterminato per garantire la medesima detrazione conseguente all'applicazione del citato articolo 12".

Conseguentemente:

all'articolo 23, comma 7, lettera b) le parole: "situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale" sono sostituite dalle seguenti:

"ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze".

CHIAVAROLI

BIANEONI





17.15

Emendamento AS 1120

All'articolo 17 (Disposizioni in materia di entrate tributarie) dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

3-bis. Restano in ogni caso soggette alla detrazione del 19 per cento le erogazioni (di cui al comma 1-bis dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni,) effettuate a qualsiasi titolo in favore dei partiti e dei movimenti politici entro il 31 dicembre 2012.

Sen. Bitonci


Sen. Comaroli


17.16

Emendamento

Art 17

inve
Dopo il comma 3 ~~aggiungere~~ il seguente comma:

« 3 bis. All'articolo 15, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-septies) , dopo le parole "vita quotidiana" inserire le seguenti: "e per un importo non superiore a 5.000 euro nei casi di persone affette da Morbo di Alzheimer. Ai fini della predetta detraibilità, è necessaria la certificazione di "non autosufficienza" rilasciata dall'Unità di valutazione Geriatrica e l'attestazione della specifica patologia rilasciata dall'Unità di Valutazione Alzheimer/Demenza"».

Conseguentemente, alla tabella C allegata alla presente legge ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

RIZZOTTI

Maria Rosaria

BONFRISCO

D'AMBROSIO LETTIERI

MALAN

ROSSI Mariarosaria

*17.17*

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ABROGAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ACCISA PER IL SETTORE
DELL'AUTOTRASPORTO


~~All'articolo 17,~~ sopprimere i commi ~~da 4 a 6.~~ 4, 5 e 6

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.


RELAZIONE TECNICA

L'abrogazione della norma determina variazioni di gettito in termini di saldo netto da finanziare di 500 milioni per l'anno 2014 e 300 milioni di a decorrere dal 2015. In termini di fabbisogno e di indebitamento netto incide per 200 milioni di euro dall'anno 2014.

CERONI



17.18



~~All'articolo 17~~ sopprimere i commi da 4 a 6. 4, 5 e 6

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU',
DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI Bachisio Silvio, SPOSETTI,
VERDUCCI, ZANONI

Tomaselli

17.19

AS 1120

EMENDAMENTO

ART.17


All'articolo ~~17~~, sopprimere i commi da 4 a 6. *4, 5 e 6.*

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. CERONI
Sen. PICO
Sen. MANDELLI

17.20



Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30.000.

FABBRI

Fabiani

17.21

EMENDAMENTI AS. 1120

Art.17

Al comma 4, dopo le parole: "da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," aggiungere le seguenti: "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria, "

MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Molinari

17.22

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 17

Al comma 4, all'Elenco 2 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

Norma	Oggetto credito d'imposta
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all' articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli-soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008."

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI

Castaldi

17.23

EMENDAMENTO

~~All'Elenco 2 (articolo 17, comma 4), il punto 4 è soppresso.~~

Al comma 4, all'Elenco 2 ivi richiamato,
sopprimere ~~il punto 4~~.
La ~~parte~~ parte resta -

OLIVIERI (D. S. C.)
MARABUCCI



17.24

EMENDAMENTI AS.1120

All'articolo 17

Al comma 4, all'elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche
--	---

Conseguentemente, *All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:*

" , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 68 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, ad esclusione di quelle relative alla scuola, all'Università e alla ricerca e all'ambiente."

MONTEVECCHI, BLUNDO, BOCCHINO, SERRA, MANGILI, BIGNAMI



17.25

A.S. 1120
Emendamento
Art. 17

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Alle imprese agricole, singole o associate, esercenti attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile , indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito prodotto che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, effettuano nuovi investimenti su tutto il territorio nazionale, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta in termini di saldo netto da finanziare pari al 10 per cento di quanto previsto dalla lettera a) del comma 4 del presente articolo e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari al 10 per cento di quanto previsto dalla lettera b), comma 4. Il credito di imposta non è cumulabile con altri aiuti a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta."

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, SCALIA

Bertuzzi

17.26

AS 1120
EMENDAMENTO
Art. 17

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'esercizio 2014, denominato "Fondo bonus per gli incapienti" finalizzato alla corresponsione, da parte del sostituto d'imposta, se presente, o direttamente dall'Agenzia delle entrate a seguito di domanda in via telematica, di un bonus annuale ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta sia pari a zero, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o ai lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 244/2007. Al Fondo affluiscono le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 6-ter e 6-quater, ed accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6-ter. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.”;

h) al comma 29, le parole “1° gennaio 2012” e le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1° gennaio 2014”, “31 dicembre 2013”;

i) ai commi 30 e 31, le parole “31 marzo 2012” e le parole “16 maggio 2012” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “31 marzo 2014”, “16 maggio 2014”;

l) al comma 32, le parole “al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare”;

m) al comma 33 le parole “successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.”.

6-quater. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 6-bis., valutati 5 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".



Uras



De Petris

17.27

A.S. 1120
Emendamento
Art. 17

La pena
Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

6-bis. Nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato in conseguenza di accordi collettivi o individuali, per i quali la data di maturazione del diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia anteriore al 31 dicembre 2018 e che non rientrano nei criteri di salvaguardia di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, agli articoli 22 e 24 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi da 231 a 237, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è sospesa, senza applicazione di interessi, a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la citata legge n. 214 del 2011 e fino alla data in cui matureranno il diritto alla pensione secondo la normativa sopravvenuta.

6-ter. La sospensione di cui al comma 6-bis è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'ufficio che ha emesso il ruolo, nella quale il debitore dichiara, ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, la presenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché la data in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214. La sospensione non esclude l'esercizio di azioni cautelari da parte dell'agente della riscossione, ad eccezione del fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

MARINO Mauro, FAVERO



17.28

A.S. 1120

Emendamento

Art. 17

invece
Dopo il comma 6, ~~sono iscritti~~ i seguenti:

"6-bis. Nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato in conseguenza di accordi collettivi o individuali, per i quali la data di maturazione del diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia anteriore al 31 dicembre 2018 e che non rientrano nei criteri di salvaguardia di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, agli articoli 22 e 24 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi da 231 a 237, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è sospesa, senza applicazione di interessi, a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la citata legge n. 214 del 2011 e fino alla data in cui matureranno il diritto alla pensione secondo la normativa sopravvenuta.

6-ter. La sospensione di cui al comma 6-bis è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'ufficio che ha emesso il ruolo, nella quale il debitore dichiara, ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, la presenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché la data in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214. La sospensione non esclude l'esercizio di azioni cautelari da parte dell'agente della riscossione, ad eccezione del fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

SPOSETTI, VERDUCCI

Sposetti

17.29

A.S. 1120


Emendamento

Art. 17

^{Mauro}
Dopo il comma 6, ~~è inserito il seguente comma:~~

6-bis. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, è fatta salva in ogni caso l'efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all'ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell'amministrazione, esercitano l'attività di direzione dell'ufficio o l'abbiano esercitata all'epoca dell'adozione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione.

MARINO Mauro, FAVERO



17.30

A.S. 1120

Emendamento

Art. 17

Dopo il comma 6, ^{ora} è ~~inserito~~ il seguente:

6-bis. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, è fatta salva in ogni caso l'efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all'ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell'amministrazione, esercitino l'attività di direzione dell'ufficio o l'abbiano esercitata all'epoca dell'adozione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione.

SPOSETTI, VERDUCCI

Sposetti

17.31

Articolo 17

Somma 2
ad
Il comma 7 è ~~sostituito~~ dal seguente:

7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-ter, le parole "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";
- b) al sesto periodo della nota 3-ter, le parole "nella misura minima di euro 34,20" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura di euro 10,00 per ogni esemplare relativamente ai depositi il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a euro 10.000 e di euro 20,00 per ogni esemplare relativamente ai depositi il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia superiore a euro 10.000 e inferiore a euro 20.000."

SANGALU, GUERRIERI, BOGLIA, DEL BARBA
Jauvelli

17.32

AS 1120
Emendamento

Articolo 17

Sangalli
Il comma 7 è ~~sostituito~~ *car* dal seguente:

<< 7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";

b) al sesto periodo della nota 3-ter, le parole "nella misura minima di euro 34,20 e" sono soppresse e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Non sono soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a euro 5.000."

SANGALLI, GUERRIERI, BROGLIA, DEL BARBA

Sangalli

17.33


A.S. 1120
Emendamento
Art. 17

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-ter, le parole "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";
- b) al comma 2-bis, alla lettera a), le parole "€ 34,20" sono soppresse;
- c) al sesto periodo della nota 3-ter, le parole "nella misura minima di euro 34,20 e" sono soppresse.

MARINO Mauro Maria, ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE,
RICCHIUTI, TURANO, FAVERO



17.34

Articolo 17

L. 17.35

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-ter, le parole "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";
- b) al sesto periodo della nota 3-ter, le parole "nella misura minima di euro 34,20 e" sono soppresse.

SANGALLI, GUERRIERI, BROGLIA, DEL BARBA

Sangalli

17.35

A.S. 1120

Emendamento

Art. 17


Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";

b) al sesto periodo della nota 3-ter, le parole "nella misura minima di euro 34,20" sono sostituite dalle seguenti: ", ferma restando l'esenzione prevista al comma 2-bis, nella misura di euro 10,00 relativamente ai depositi il cui valore medio di giacenza, o nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario è inferiore a euro 10.000 e di euro 20,00 relativamente ai depositi il cui valore medio di giacenza, o nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario è pari a euro 10.000 e inferiore a euro 20.000, e nella misura massima di euro 34,20 per i depositi pari o superiori a 20.000 euro."

MARINO Mauro Maria, ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, FAVERO



17.36

AS 1120
EMENDAMENTO
Art. 17

Sostituire il comma 7 con il seguente:

"~~7-bis~~. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento".

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014


URS DE PETRIS

17.37

EMENDAMENTI AS.1120

Art.17

Dop
~~All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:~~

17.38

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

- h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
- i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
- l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
- m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento

del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.”.

7-ter .Alle disposizioni di cui al **comma 7-bis**, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.

7-sexies. Le disposizioni dei **commi da 7-bis a 7-quinquies**, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octies 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

7-nonies 2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

- a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
- b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

7-decies. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

7-undecies . L'imposta di cui al comma 7-octies è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

- 1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
- 2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
- 3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
- 4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
- 5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

7-duodecies. Entro il 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7-terdecies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

7-quaterdecies . Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

7-quinquiesdecies. L'imposta di cui al comma 7-octies è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 1, lettera a), dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50 per ciascun componente del nucleo familiare purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare su cui grava il tributo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo."

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA,
PUGLIA



17.38

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 17

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al *7-bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All' articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi *7-quater* e *7-quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012."

Conseguentemente dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente

Art.17

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, », «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione"

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le

modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.

E conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente

all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento".

URAS, DE PETRIS

Uras De Petris

17.39

EMENDAMENTO

ART. 17

17.40

All'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

"7-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del ²²~~23~~ per cento è rideterminata nella misura del ~~23~~ per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la predetta aliquota è rideterminata nella misura del ~~20~~ per cento.


7-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, rispettivamente, entro il 15 gennaio ed entro il 15 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4.000 milioni di euro per l'anno 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quello indicati nel medesimo periodo, ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante la piena attuazione del principio dei costi standard e la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali."

7-quarter. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

7-quinquies. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

7-sexies. Le disposizioni di cui ai 3 commi precedenti costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

7-octies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398."



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. Bonino
Sen. Berlusconi
Sen. Ceronzi
Sen. Fico
Sen. Maniacci

A.S. 1120

Emendamento


Art. 17

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'articolo 62-quater, comma 1 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25% del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25».

7-ter. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è sostituito dal seguente: «Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, ai quali viene applicata una tassa di 2 centesimi sul singolo sacco, quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che raggiungono livelli di biodegradazione misurati secondo la UNI EN 17556:2003 almeno del 50% in tre anni misurati a partire dall'inizio del processo di biodegradazione, ai quali viene applicata una tassa di 3 centesimi sul singolo sacco, quelli che contengono una percentuale non inferiore al 50% di plastica riciclata, ai quali viene applicata una tassa di 3 centesimi sul singolo sacco. Ai sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente comma viene applicata una tassa di 20 centesimi sul singolo sacco».

SANGALLI



17.41

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 17

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al *7-bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi *7-quater* e *7-quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

conseguentemente

all'articolo 25

al comma 2, Tabella C, Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale...", voce "Ministero del Lavoro e delle politiche sociali", legge 328/2000, "Fondo per le politiche sociali", apportare le seguenti modifiche:

2014 CP: + 200.000

CS: + 200.000


2015 CP: + 400.000

CS: + 400.000

2016 CP: + 400.000

CS: + 400.000

17.42


URAS DE PETRIS

EMENDAMENTI AS.1120

Art.17

All'~~articolo 17~~, ^Ddopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 18, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-bis.) abitazioni occupate da soggetti inabili, invalidi o non autosufficienti;

d-ter) abitazioni occupate da soggetti anziani ultrasettantacinquenni;"

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, LEZZI

17.43

A.S. 1120
EMENDAMENTO

Art. 17

Dopo 2

Al comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento".

De Petris Uras Cirinnà

De Petris Uras Cirinnà

17.64

~~A.S. 1120~~
EMENDAMENTO
Articolo 17

aggiungere
Dopo il comma 7 *inscrive* il seguente:

7-bis "1. È istituita l'erogazione di un credito d'imposta alle imprese e alle reti d'impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo esclusivamente a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca - così come definiti dalla Comunicazione della Commissione n.2006/C 323/01, recante "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo per il triennio 2014-2016 per un valore complessivo di 200.000.000 per ciascuno dei periodi di imposta considerati. Il credito d'imposta è riconosciuto sulla base delle seguenti criteri:

60% del valore dell'investimento se effettuato dalle piccole e medie imprese
40% del valore dell'investimento se effettuato da grandi imprese

Se l'investimento effettuato è incrementale di almeno il 25% rispetto alla media del triennio precedente il credito d'imposta è riconosciuto sulla base dei seguenti criteri:

90% del valore dell'investimento se effettuato dalle piccole e medie imprese.
70% del valore dell'investimento se effettuato da grandi imprese.

Conseguentemente, all'articolo 17 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le agevolazioni di cui ai commi da 119 a 141 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, sono soppresse.

Di Maggio



17.45

A.S. 1120

Emendamento

Art. 17

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

<< 7-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è abrogata;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dal gettito della tassa di ancoraggio e della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché di cui all'articolo 5, commi da 7-undecies a 7-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, della presente legge»;

c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) da diritti di porto».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:


- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti "90.000 euro", le parole "fino a 200.000 euro" con le seguenti "fino a 150.000 euro", le parole "per la parte eccedente 200.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 150.000 euro", e le parole "per la parte eccedente 250.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 200.000 euro" e aggiungere in fine le seguenti parole: <<Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.>>
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

17.46

1/2 PP

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO



17.46

ART. 17

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.

7 - bis Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

- a) per l'anno 2014
 Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
 Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
 Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;
- b) a decorrere dall'anno 2015
 Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
 Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
 Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.



Conseguentemente:

2. All'articolo 12, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

17.47

"7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento";

- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";

- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

- d) al comma 24, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

- f) al comma 27:

"1. dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

"2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi".

"7-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

"7-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

"7-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento;

"7-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:


«La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,45 per cento».

17.47

RUVOLZ
Fucini



A.S. 1120

Emendamento

Art. 17


Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 62-quater, comma 1 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: << 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25% del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25».

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 21 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 20.000;
2015: - 20.000;
2016: - 20.000.

SANGALLI



17.48

100


~~EMENDAMENTO~~~~ART. 17~~

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 5-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sostituire il comma 1 con il seguente: "Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, al fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, case-museo, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, al fini delle relative imposte, i redditi fondiari e i componenti positivi dei redditi di impresa prodotti dei terreni, parchi e giardini di proprietà privata la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali di pubblico interesse."»

Conseguentemente, ridurre del 2% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C

FLORIS



17.69



~~EMENDAMENTO~~


~~ART. 17~~

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 71, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente: "2-ter. I redditi imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. e), h), i) e l) prodotti da immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ridotti al 50 per cento".»

Conseguentemente, ridurre del 2% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C

FLORIS



17.50

EMENDAMENTO

ART. 17

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, ultimo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "35 per cento", con le seguenti "50 per cento".

Conseguentemente, ridurre del 2% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C

FLORIS



17.51

A.S. 1120

Emendamento

Art. 17

aggiunge
~~17~~

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15%, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative." ».

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

Del Barba

17.52

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

Art 17

Bis al comma 7, aggiungere:

~~Aggiungere in fine il seguente ulteriore comma:~~


"7-bis.

- a) Al fine di garantire un più efficace controllo sul mercato delle sigarette, nonché contrastare il fenomeno della contraffazione delle sigarette e dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati di Stato, di cui all'articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la progressiva dematerializzazione dei suddetti contrassegni e la loro sostituzione tramite apposizione sui singoli condizionamenti delle sigarette di un codice alfa-numerico univoco per ciascun condizionamento e generato da apposito sistema informatico centralizzato gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con il medesimo decreto sono disciplinate le caratteristiche e la funzionalità del codice alfa-numerico, che deve consentire l'autenticazione di ogni singolo condizionamento, compresa l'identificazione della data, del luogo e del macchinario di produzione, nonché del soggetto titolare della fabbrica di produzione. Il medesimo decreto inoltre definisce la tempistica relativa alla graduale applicazione del suddetto codice alfa-numerico in sostituzione dei contrassegni di Stato.
- b) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta esente da qualsiasi onere economico correlato all'installazione ed applicazione del sistema di cui alla lettera a) del presente comma.
- c) Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati.

MANDELLI



17.53



D'AMBROSIO LETTIERI

Relazione

Nel corso di questi ultimi anni è stata più volte riscontrata sul mercato italiano del tabacco lavorato la presenza di prodotti di sigarette e di contrassegni di Stato contraffatti, nonostante l'evoluzione delle tecniche e le nuove tecnologie di stampa di volta in volta utilizzate per contrastare il fenomeno.


Ricorre pertanto l'esigenza, nell'ambito del processo di semplificazione tributaria e di potenziamento dei controlli recentemente avviato dal Governo, **di porre in atto opportuni interventi al fine di introdurre la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di Stato che vengono apposti sulle confezioni dei prodotti del tabacco lavorato.**

La progressiva eliminazione di queste fascette di chiusura o l'affiancamento ad essi di sistemi di controllo elettronici potrà agevolmente avvenire attraverso l'utilizzo di sistemi informatizzati e/o telematici o procedure elettroniche, in grado anche di garantire la piena tracciabilità dei prodotti sul territorio e l'autenticità e genuinità degli stessi sul mercato.

I sistemi informatizzati e telematici, attraverso l'adozione di meccanismi e procedure che dovranno essere appositamente certificate dall'Amministrazione finanziaria, elimineranno la possibilità che vengano immessi nella rete di vendita al dettaglio prodotti di contrabbando e/o contraffatti, che arrecano grave danno all'erario e alla salute dei consumatori a causa della totale assenza di controlli sui contenuti dei prodotti medesimi.

Si propone, pertanto, di stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i meccanismi e le procedure con le quali si darà luogo al controllo informatizzato e telematico dei contrassegni di Stato dei tabacchi lavorati e le relative disposizioni applicative.

Da recenti dati dell'elaborazione di comparto industriale su base KPMG del 2012 con proiezione degli anni 2013, 2014 e 2015 relativi alla **contraffazione di sigarette** emerge che il sistema di controllo informatizzato, come proposto dall'emendamento presentato, porterebbe al **recupero del 90% delle sigarette contraffatte con una stima di recupero di circa 60 milioni di euro annui di gettito tra iva e accise.**



A.S. 1120

Emendamento

Art. 17

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Articolo 17-bis.

17.0.1

(Disposizioni in materia di accertamento con adesione)

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro e ove ricorrono le condizioni previste all'art. 52 del D.L. 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b);

b) all'articolo 8, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle rate non pagate e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e degli interessi legali. La disposizione si applica anche alle somme precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione.

L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»;

c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2- bis, 11 pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso»;

d) all'articolo 2, comma 5, le parole: "un terzo" sono sostituite, dalle seguenti: "un quarto"

e) all'art 2, è aggiunto il comma 5-bis : "in caso di accertamento con adesione, definito entro il termine massimo di 12 mesi, da parte di contribuenti che non abbiano precedentemente usufruito del condono di cui alla Legge 27 dicembre 2002 n.289 o dello scudo fiscale di cui alla Legge 3 ottobre 2009 n.141, si applica la sanzione agevolata pari a quella prevista all'art 5-bis comma 3.


2. All'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni: a) comma 1: le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquantamila euro, in un massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo ove ricorrono le condizioni previste all'art. 52 del D.L. 69/2013(disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b);

b) al comma 3, le parole: «al tasso del 3,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al saggio legale».

3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al l'articolo 16, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere

versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste all'art. 52 del D.L. 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b); L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione »; b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste all'art. 52 del D.L. 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b); L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.»

MARINO Mauro Maria, ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, FAVERO



17.0.4

A.S. 1120

Emendamento

Art. 17

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Articolo 17 bis

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 491, primo periodo premettere le parole:* «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;

b) *al medesimo comma 491, sostituire le parole:* «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» *con le seguenti:* «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», *e sostituire le parole:* «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» *con le seguenti:* « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

c) *dal comma 492, eliminare le parole:* «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e *sostituire le parole* "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" *con le parole* "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione"

d) *dopo il comma 499, aggiungere il seguente:*« 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;

e) *al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.

2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, sono destinate, in ragione di anno, fino a 100 milioni al Fondo per il 5 per mille e per la restante quota al Fondo di solidarietà dei Comuni.

LAI, LEPRI

Lai

17.0.2

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 17

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente

Art.17 bis

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;*

b) *al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;*

c) *dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, », «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione"*

d) *dopo il comma 499, aggiungere il seguente: « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;*

e) *al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.*

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.

URAS DE PIERRE


17.0.3

Art. 17.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Azienda in un giorno)

1. Con decreto il Ministro dello sviluppo economico, d' intesa con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministro degli affari regionali e delle autonomie, emanato entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, è istituita la Carta aziendale.
2. La carta aziendale è un documento che indica gli obblighi cui devono adempiere i soggetti che intendono qualunque attività economica, sia nel settore della produzione che in quello dei servizi. La compilazione della carta sostituisce ogni altra autorizzazione o nulla osta da parte delle autorità competenti.
3. Chiunque intenda intraprendere un' attività economica è tenuto esclusivamente a dichiarare che l' attività stessa rispetta gli obblighi indicati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento debitamente compilato e alla comunicazione di inizio attività, ad un apposito ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti ai competenti uffici regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle leggi vigenti.
4. Qualora gli organi di controllo dovessero riscontrare la mancata ottemperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è tenuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 90 giorni. Qualora il mancato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei consumatori, l' attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetto, l' interessato non adegui l' attività medesima alle prescrizioni della Carta.

NACCARATO, SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI

17.0.4